



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Responsabilità medica anche se il paziente rifiuta le cure

Autore: Maria Elena Casarano | 17/06/2014



***Diagnosi sbagliata: qualora il paziente non segua la terapia, il medico è comunque responsabile per l'esito infausto della malattia.***

Libertà di scegliere sì, ma solo se si basa su una informazione corretta.

Non può, infatti, esserci esonero da responsabilità per il medico in caso di **decesso del paziente** che ha scelto di non curarsi convinto della correttezza di una diagnosi, poi rivelatasi errata.

È quanto si evince da una recente sentenza della Cassazione **[1]**.

## **La sentenza**

La Suprema Corte ricorda che la responsabilità del medico per la **morte del paziente** (così come per altri effetti dannosi sulla sua salute) è da escludersi solo nel caso in cui quest'ultimo abbia manifestato in modo espresso e consapevole la volontà di sottrarsi alle cure. Tale scelta del malato, tuttavia, può dirsi **consapevole** solo quando le condizioni di salute gli siano state rappresentate dai sanitari in maniera corretta, specie per quanto concerne la gravità della patologia.

Se perciò il paziente **rifiuta la terapia** sulla base di un errato convincimento circa la natura della propria malattia, la responsabilità del medico - nel caso di infauste conseguenze - permane.

La Cassazione, confermando in sentenza la condanna del medico, ha ribadito un principio già espresso in passato **[2]: il rifiuto delle cure** da parte del paziente, per avere validità ed esentare il medico dal dovere di intervento, deve essere oltre che espresso, anche **inequivoco e attuale**.

Non basta cioè una generica manifestazione di dissenso, espressa quando non vi era pericolo di vita per il paziente. Occorre, invece, che il malato **rifiuti le specifiche cure del caso**, dopo aver ricevuto piene e corrette informazioni circa la gravità della propria situazione e i rischi derivanti in caso di mancato intervento.

In altre parole, se un paziente, fidandosi di quanto erroneamente affermato dal proprio medico, **rifiuti di assumere i farmaci prescritti**, tale scelta non può esonerare il medico dalle sue responsabilità.

## Note

**[1]** Cass. sent. n. 17801 del 28.4.14. **[2]** Cass. sent. n. 26446/02 e sent. n. 23676/08. *Autore immagine: 123rf com*